



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE

N. 7/2020 r.g. C.P.

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Giuliana Filippello	presidente-relatore
Sergio Casarella	giudice
Maria Letizia Mantovani	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo depositato **dall'avv. Sabrina Catalani, nell'interesse di** FLORA E FAUNA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE in data **29.06.2020**;

Rilevato che la società ricorrente, a fronte del provvedimento emesso dal Tribunale in data **02-03.07.2020** che assegnava termine di giorni **120** per il deposito della proposta e del piano, non produceva **alcunché**, né chiedeva una proroga ex art.161 comma 10 LF;

Rilevato altresì che in data 04.01.2021 la medesima società depositava relazione informativa nella quale evidenziava come non vi fossero i presupposti per il deposito del piano e si rimetteva al Tribunale per l'eventuale declaratoria di inammissibilità della procedura;

Considerato che, all'udienza fissata in data **28.01.2021 ex art. 162 LF**, la società ricorrente, assistita dall'avv. **Sabrina Catalani**, si riportava alla memoria sopra **menzionata e ribadiva** l'intenzione di non insistere nella domanda di concordato; **Rilevato che il pre-commissario dott. Aimone Forotti non compariva, né depositava relazioni;**

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sin qui esposto, che l'attività compiuta dal debitore pre-concordato sia manifestamente inidonea alla predisposizione di proposta e piano e che pertanto la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile.

PQM

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla **FLORA E FAUNA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE** in data **29.06.2020**.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della II sezione civile del tribunale del 28 gennaio 2021.

Il presidente
Giuliana Filippello